
SCHEDA

“ELENCO MISURE DI 1° E 2° LIVELLO”

Le misure previste dal Protocollo si articolano su 2 livelli:

1° livello (al superamento dei 7 gg del valore di 50 microg/mc di PM10)

- Per i Comuni aderenti appartenenti agli Agglomerati e alla zona A, estensione delle limitazioni all'utilizzo dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel (come da limitazioni vigenti) alle giornate di sabato, domenica e ai giorni festivi nell'articolazione oraria 7.30 – 19.30, per tutte le tipologie di veicoli già limitate in modo strutturale dalle dd.G.R. n. 7635/08 e n. 2578/14. Per i Comuni aderenti appartenenti alla zona B, per i quali non sono vigenti le misure strutturali di limitazione del traffico, si applicano le limitazioni all'utilizzo dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel di cui alle dd.G.R. n. 7635/08 e n. 2578/14, con l'ulteriore estensione alle limitazioni previste al punto A). In entrambi i casi vengono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14, fatte comunque salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;
- Limitazione all'utilizzo delle autovetture private di classe emissiva Euro 3 diesel in ambito urbano dalle 9.00 alle 17.00 e dei veicoli commerciali di classe emissiva Euro 3 diesel dalle 7.30 alle 9.30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14 con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada e fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;
- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 alla d.G.R. n. 5656 del 3/10/16;
- Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite rappresentate dai piccoli cumuli di residui agricoli e forestali bruciati in loco;
- Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

2° livello (al superamento dei 7 gg del valore di 70 microg/mc di PM10 - aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello anche se non attivato)

- Estensione delle limitazioni per le autovetture private Euro 3 diesel nella fascia oraria 7.30-19.30 e per i veicoli commerciali nella fascia oraria 7.30 – 9.30 e 18.00 – 19.30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14 con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;
- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 alla d.G.R. n. 5656 del 3/10/16;